

N. R.G. 13/2020



TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA

(decreto di omologazione del concordato preventivo -
articoli 180, 181, 182 e 185 del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267)

Il Tribunale di Mantova

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Andrea Gibelli	Presidente
dott. Mauro P. Bernardi	Giudice Rel. Est.
dott. Francesca Arrigoni	Giudice

nel procedimento di omologazione del concordato preventivo iscritto al n. 13/20 R.G.
promosso da:

**G.R.M. COSTRUZIONI S.N.C. di MOZZANEGA GIOVANNI &
SAVIATESTA REMO** (C.F.: 01853270203) assistita dall'avv. ALBERTO
GANDOLFI;

contro

MASSA DEL CREDITORI in persona del Commissario Giudiziale avv. CLAUDIO
SILOCCHI

e contro

**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. IN NOME E PER CONTO DI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING, BANCA PER I
SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE S.P.A.**, assistita dall'avv. Giordano
Balossi

Oggetto: 171321 - omologazione di concordato preventivo

ha emesso il seguente

- ribadito, quanto all'apporto di finanza esterna, che riguardando cespiti appartenenti a terzi non occorre disporre per essi la procedura competitiva di cui all'art. 163 bis l.f., come già chiarito nel decreto di ammissione;
- ritenuto che il concordato proposto sia esclusivamente liquidatorio e rilevato che la società proponente ha indicato come liquidatore la dott. Laura Rodella con studio in Mantova, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f.;
- osservato che debbono essere impartite le disposizioni di cui all'art. 182 l.f. come specificato in dispositivo;
- considerato che la natura della controversia e la discrezionalità delle valutazioni sottese alla decisione giustificano l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite;

P.T.M.

- rigetta l'opposizione proposta da Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. nella veste di cui sopra e compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- visti gli artt. 180 e 182 l.f. omologa il concordato preventivo di G.R.M. Costruzioni s.n.c. di Mozzanega Giovanni & Saviatesta Remo (c.f.: 01853270203) con sede in Rodigo, via Tezzone, 42;
- nomina quale giudice delegato il dott. Mauro P. Bernardi;
- conferma la nomina dell'avv. Claudio Silocchi quale commissario giudiziale;
- nomina quale liquidatore la dott. Laura Rodella;
- designa il comitato dei creditori come segue:
 - Allianz s.p.a. - Presidente
 - Cassa Padana - Credito Cooperativo Italiano - Componente
 - TEA Energia s.r.l. - Componente
- dispone che il liquidatore provveda alla informatizzazione della procedura attraverso la sottoscrizione del contratto con Zucchetti Software Giuridico (secondo le modalità e le condizioni previste dall'accordo stipulato tra il Tribunale e la suddetta società);

* le vendite dell'azienda, di rami dell'azienda, di beni immobili e beni iscritti in pubblici registri nonché la cessione di attività e passività dell'azienda o rapporti giuridici individuali in blocco dovranno essere autorizzate dal comitato dei creditori ed espletate mediante procedure competitive previa adeguata pubblicità;

* le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate sul conto corrente bancario intestato alla procedura, con prelievo vincolato all'autorizzazione del giudice delegato;

* il liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito libro giornale previamente vidimato da un membro del comitato dei creditori;

* la nomina di avvocati, coadiutori e consulenti tecnici dovrà avvenire ad opera del liquidatore acquisendo parere preventivo del commissario giudiziale e del comitato dei creditori, dandone notizia al giudice delegato almeno dieci giorni prima dell'affidamento dell'incarico, salve ragioni d'urgenza;

* ultimate le operazioni di liquidazione il commissario giudiziale e il liquidatore depositeranno i rispettivi rendiconti con modalità analoghe a quelle di cui all'art.116 l.f.;

* i pagamenti delle spese della procedura e dei creditori verranno effettuati sulla base di piani di riparto predisposti dal liquidatore in ragione della collocazione e del grado dei crediti;

* i piani di riparto dovranno essere comunicati ai creditori con assegnazione agli stessi di un termine di 30 giorni onde formulare eventuali osservazioni;

* le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili verranno depositate presso l'Ufficio Postale di Mantova nelle forme stabilite per i depositi giudiziali, indicando come modalità dello svincolo l'emissione da parte dell'intestato Tribunale di provvedimento autorizzativo dei pagamenti agli aventi diritto;

- dichiara il presente decreto provvisoriamente esecutivo;

- manda alla cancelleria per la comunicazione al Pubblico Ministero, al debitore, al liquidatore ed al commissario giudiziale, il quale dovrà, a sua volta, darne comunicazione ai creditori;

- nulla per le spese;

- manda alla Cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art.17 l.f..

Mantova, 23 settembre 2021.

Il Presidente
dott. Andrea Gibelli